

COMUNICAZIONI DEI BENEFICIARI DI REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA ATTIVITÀ DI LAVORO E ALTRE VARIAZIONI

Il presente modello va compilato dai beneficiari del Reddito o della Pensione di Cittadinanza esclusivamente qualora ricorrano le condizioni riportate di seguito.

Il decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con legge n. 26/2019) prevede l'obbligo di comunicazioni successive da parte dei componenti i nuclei familiari già beneficiari del Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza, in caso di eventi sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto ovvero sull'importo del beneficio originariamente spettante.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Con decorrenza 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), l'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Rdc deve essere comunicata all'INPS, mediante il presente modello "RdC-Com Esteso, non più entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma, improrogabilmente, entro il giorno antecedente all'inizio della medesima attività, a pena di decadenza del Rdc in corso di erogazione.

Per la comunicazione dell'inizio di un rapporto di lavoro dipendente, resta fermo il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività medesima.

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio 2023 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023 ferme restando le ordinarie modalità di calcolo, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione dell'importo a cui il nucleo ha diritto, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Dovranno, quindi, essere comunicati all'INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il presente modello in forma estesa va utilizzato per comunicare:

- a) variazioni della situazione lavorativa nelle forme di **avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione**, anche se svolta all'estero, intervenute **in corso di fruizione** del RdC/PdC. Occorre comunicare il reddito previsto per l'anno solare di avvio dell'attività. Nel solo caso di attività autonome o d'impresa **la prima comunicazione deve riguardare il solo l'avvio dell'attività di lavoro (senza alcuna comunicazione del reddito)** e dovrà essere **rinnovata trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l'indicazione del reddito percepito nel trimestre**. Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al 2° trimestre (aprile-giugno), ecc., con l'indicazione del reddito percepito nel trimestre
- b) **reddito presunto (derivante dall'attività di lavoro subordinato) per l'anno solare successivo**, qualora l'attività di lavoro subordinato già comunicata si protragga nel corso di tale anno. In tal caso la compilazione del modello esteso deve avvenire entro il mese di gennaio. Ad esempio, se in sede di domanda a settembre 2022 è stata dichiarata attività subordinata che si protrae nel corso dell'anno solare successivo 2023, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC-Com Esteso entro il mese di gennaio 2023
- c) nei casi di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito che superi il limite massimo di 3.000 euro

- d) **sopravvenienza** nel nucleo familiare, successivamente alla domanda, **di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura** di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, **ovvero cessazione dello stato di detenzione o ricovero**. Nel caso di condanna definitiva per i reati che prevedono la revoca del beneficio, qualora l'imputato o il condannato, nel corso della prima udienza, abbia reso la dichiarazione di beneficiare del Reddito di Cittadinanza, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del Giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva. **condanna anche in via non definitiva** per i delitti previsti dagli artt 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, e 640 bis 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati nonché dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge n. 26 del 2019
- e) **dimissioni volontarie** dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa o durante il periodo di prova e i casi di avvio di una nuova attività lavorativa di uguale redditività o più remunerativa della precedente) di uno o più membri del nucleo, o superamento del termine dei dodici mesi dalla data delle dimissioni volontarie dal lavoro dichiarate nel modello di domanda o con successivo modello RdC/PdC - Com esteso.
- f) entro 15 giorni, ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici (art. 3, comma 11, del d.l. n. 4/2019). In particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare intervenuta rispetto a quanto è presente nell'attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. La perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato l'acquisto di terreni o seconde case che comporti il superamento della predetta soglia.
- g) Entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del patrimonio mobiliare che comporti la variazione dei requisiti
- h) entro 15 giorni, la notizia dell'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, avvenuta a seguito di donazione, successione o vincita, che comporti la perdita dei requisiti di legge. Così, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista per accedere al beneficio RdC/PdC. In tale caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni. Resta fermo il divieto dell'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
- i) la sottoscrizione o la variazione delle condizioni del mutuo, compresa la sua cessazione, al fine del corretto calcolo del beneficio
- j) entro 15 giorni, ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli. Dovranno essere comunicati l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, navi, imbarcazioni da diporto ecc. intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma. Ad esempio, l'acquisto di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la data di acquisto, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti l'acquisto (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente);

ATTENZIONE: ai fini della corretta compilazione, il reddito da comunicare per le attività di lavoro dipendente è il **lordo previsto nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa** (ricavandolo, ad esempio, dal contratto). Tale valore, su base annua, è calcolato moltiplicando la retribuzione mensile per il numero di mesi in cui si prevede di lavorare. L'eventuale maggior reddito da lavoro dipendente, così individuato, concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.

In caso di lavoro autonomo o d'impresa, il reddito è individuato come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività, relativi al trimestre solare in cui è stata avviata l'attività, ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine del trimestre. Il beneficiario fruisce senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre appena concluso.

Si fa presente, che ai fini della corretta compilazione, i redditi da lavoro subordinato da indicare devono essere comprensivi dei redditi dichiarati in eventuali precedenti modelli RdC/PdC-Com esteso riferiti allo stesso anno solare.

Se, ad esempio, un componente del nucleo ha dichiarato, mediante il modello RdC/PdC-Com Esteso un reddito presunto, per il 2023, pari a 3.000 euro a seguito di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in caso di cessazione anticipata di tale contratto, qualora il reddito presunto comunicato risulti inferiore a quello effettivamente percepito, la variazione può essere comunicata con un nuovo modello RdC/PdC-Com Esteso.

Analoga situazione in caso di proroga del contratto a tempo determinato: nel modello RdC/PdC-Com Esteso andrà indicato l'importo complessivo di quanto già percepito dal primo contratto e del reddito presunto del secondo contratto, sempre con riferimento all'anno solare in corso.

Nota bene: i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, cantieri di servizio, lavoro accessorio (lavoro occasionale non autonomo o libretto di famiglia) non devono essere comunicati.

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL RdC/PdC

PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI RdC/PdC

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL RDC/PDC O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE.

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Prov.

Stato

Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

MODELLO ESTESO

(da compilare se si è già beneficiari della prestazione RdC/PdC)

COMUNICAZIONI DELLA VARIAZIONE LAVORATIVA *(da compilare qualora applicabile)*

Dichiaro:

- di svolgere attività di **lavoro subordinato a tempo indeterminato o a termine, parasubordinato, stagionale, intermittente** con un reddito previsto per l'anno ____ pari ad euro* _____
* per le attività di lavoro stagionale o intermittente indicare solamente la quota di reddito che eccede i 3000 euro (es. reddito previsto 3200 euro- reddito da comunicare 200 euro)
- di svolgere **attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale**, a far data dal _____. Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie già precedentemente avviate è derivato un reddito per il trimestre 1° 2° 3° 4° dell'anno pari ad euro _____ *(da compilare in caso di comunicazioni trimestrali dei redditi successive all'avvio dell'attività)*
- che l'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale è cessata in data _____.

ULTERIORI COMUNICAZIONI *(da compilare qualora applicabile)*

Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità (*selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo*):

- a partire dal _____ sono:
 presenti non presenti
componenti **in stato detentivo** (in strutture a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione) di cui n. _____ minorenni e n. _____ maggiorenni;
- a partire dal _____ sono:
 presenti non presenti
componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, di cui n. _____ minorenni e n. _____ maggiorenni;
- a partire dal _____ sono presenti componenti che hanno presentato **dimissioni volontarie** dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa, di cui n. _____ minorenni e n. _____ maggiorenni;
- a partire dal _____ sono:
 presenti non presenti
- n. _____ **componenti, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni**, che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico o non sono iscritti e non frequentano percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo*

*da indicare solamente nel caso i componenti non siano comunque già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione.

Dichiaro che in data _____ ho sottoscritto il mutuo per l'acquisto/la costruzione della casa di abitazione o **sono cambiate le condizioni del mutuo** già contratto per l'acquisto/la costruzione della casa di abitazione nei termini sottoindicati:

rata mensile media del mutuo euro _____ numero rate mensili residue _____ (in caso di estinzione o sospensione del pagamento del mutuo valorizzare entrambi i campi con zero)

Dichiaro che in data _____ si sono verificate le seguenti variazioni:

- sono variati i dati del patrimonio mobiliare/immobiliare dichiarati ai fini ISEE, comportando la perdita del requisito.
- è variata la situazione del possesso di beni durevoli dichiarati ai fini ISEE, comportando la perdita del requisito.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – ovvero presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalle legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni e per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti.

Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale. L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria procedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio.

Nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, in particolare Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

L'INPS, una volta riconosciuto il beneficiario, comunica al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura comprese quelle necessarie a identificare i beneficiari esclusi dagli obblighi e coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la definizione dei Patti per il lavoro, ovvero dai Servizi dei Comuni per la definizione del Patti per l'inclusione sociale, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIM, in riferimento all'istruzione per i componenti il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 64 anni, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili ai suddetti enti per le rispettive competenze. È esclusa la diffusione dei dati trattati in assenza di espressa base giuridica legittimante. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici di RdC e PdC saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC e PdC non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. I contenuti della presente informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.